



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 35 della Giunta comunale

OGGETTO: Accordo di settore di data 08/02/2011: assegnazione indennità di coordinamento squadra operai e indennità di rischio e attività disagiate pro anno 2018.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **ventisette** del mese di **marzo**, alle ore 17.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Bettega Adriano - Assessore
4. Gubert Daniele - Assessore
5. Serafini Nicoletta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Accordo di settore di data 08/02/2011: assegnazione indennità di coordinamento squadra operai e indennità di rischio e attività disagiate pro anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che in data 08/02/2011 è stato sottoscritto l'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Unioni di comuni, recepito con deliberazione della Giunta comunale nr.26 di data 30.03.2011;

dato atto che tale accordo si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti ed i Segretari comunali, a decorrere in parte dall'01/01/2009 e 01/01/2010 e, in parte (per quanto concerne le indennità introdotte per la prima volta) dall' 01/01/2011, salvo diversa espressa previsione;

richiamati in particolare gli artt. 12 e 15 del citato accordo di settore che disciplinano le modalità di assegnazione dell'indennità di coordinamento squadra operai e dell'indennità di rischio e attività disagiate;

dato atto, in particolare, che l'art. 12 comma 1 dell'accordo predetto avente ad oggetto "INDENNITA' DI COORDINAMENTO" prevede che " *Al personale inquadrato nella categoria B e nella categoria C livello base, cui sia affidata la responsabilità di coordinamento di gruppo di lavoro o di squadre di operai, viene attribuita dal 01.01.2009 per il periodo annuale di riferimento un'indennità annua lorda denominata indennità di coordinamento con le modalità definite nella allegata tabella C.*";

richiamato l'art. 15, comma 3, avente ad oggetto "PERSONALE ADDETTO TEMPORANEAMENTE A LAVORI DISAGIATI O RISCHIOSI" la dove prevede, per i dipendenti temporaneamente adibiti ad attività rischiose e/o disagiate, la corresponsione di una indennità, da stabilirsi da parte dell'Amministrazione, compresa tra un minimo di Euro 725 ed un massimo di Euro 1.320....*omissis*....;

precisato che il dipendente sig. LUCIAN Gianpaolo, inquadrato nella categoria B livello evoluto con il profilo di "capo squadra operai", è incaricato delle funzioni di coordinamento della squadra operai comunali e che pertanto al medesimo va attribuita l'indennità di cui all'art.12 dell'Accordo di settore;

rilevato inoltre che tutti gli operai comunali svolgono temporaneamente attività rischiose o disagiate, per cui agli stessi spetta la corresponsione della relativa indennità ex art. 15, comma 3 dell'accordo dell' 08.02.2011, nella misura prevista dal medesimo;

ricordato che, in data 01/10/2018 sono stati sottoscritti il nuovo Contratto collettivo provinciale di lavoro relativo al personale del comparto Autonomie locali, ed il relativo accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie Locali, dei quali la Giunta comunale ha preso atto con propria delibera nr. 12 dd. 21.10.2018;

ritenuto, pertanto, in applicazione alle nuove disposizioni contrattuali sopra richiamate di liquidare l'importo massimo previsto dall'accordo di settore per le specifiche indennità, avendo verificato l'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli dipendenti nell'ambito dell'Atto Programmatico di indirizzo 2018;

precisato che per l'anno 2019, stante l'assegnazione a tutto il personale di specifici obiettivi, l'attribuzione delle indennità di cui all'oggetto sarà rideterminata negli importi stabiliti dal Contratto Collettivo del Comparto Autonomie Locali- Area non dirigenziale – per il periodo 2016-2018 sottoscritto in data 01/10/2018 e relativi allegati, e sarà corrisposta proporzionalmente all'effettivo coinvolgimento ed alla partecipazione di ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Visti:

- il Contratto Collettivo del Comparto Autonomie Locali- Are non dirigenziale – per il periodo 2016-2018 sottoscritto in data 01/10/2018 ed i relativi allegati;
- l'Accordo stralcio del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 20/04/2007;
- l'Accordo stralcio del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 08/02/2011;
- l'Accordo stralcio su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 01/10/2018;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ;

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di attribuire al dipendente sig. LUCIAN Gianpaolo, inquadrato nella categoria B livello evoluto e coordinatore della squadra operai, l'indennità di cui all'art.12 dell'accordo di settore siglato in data 08/02/2011 relativa all'anno 2017 nella misura di annui € 430.
2. Di dare atto che l'indennità di rischio e attività disagiate di cui all'art.15 c.3 dell'accordo di settore viene attribuita, per l'anno 2018, a tutti gli operai comunali nella misura di annui euro 1.320,00.- ciascuno, proporzionalmente al periodo di effettivo servizio prestato.
3. Di precisare che, per l'anno 2019, stante l'assegnazione a tutto il personale di specifici obiettivi, l'attribuzione delle indennità di cui all'oggetto sarà rideterminata negli importi

stabiliti dal Contratto Collettivo del Comparto Autonomie Locali- Area non dirigenziale – per il periodo 2016-2018 sottoscritto in data 01/10/2018 e relativi allegati e sarà corrisposta proporzionalmente all'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati.

4. Di imputare la spesa di cui ai punti precedenti al codice 1010101004 (cap.10050005) del bilancio 2019/2021, esercizio 2019, che presenta la sufficiente disponibilità.
5. Di informare le Organizzazioni sindacali della presente deliberazione.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2 stante l'urgenza di procedere al pagamento delle indennità entro i termini fissati dagli accordi sindacali in vigore.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Fermo restando che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 409 del C.P.C., le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica Amministrazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 165/2001 citato.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).